



# FareFisco

Newsletter "FareFisco" n. 6 /14

27 ottobre 2014

## Sommario

### Sotto la lente

1. *Start-up innovative: caratteristiche generali e aspetti fiscali*

### Attualità

1. *Previsti limiti al Modello 730 precompilato*
2. *Le politiche di contrasto all'elusione fiscale internazionale nella UE*
3. *Lo Stato di Andorra aderisce alla Dichiarazione sullo scambio automatico di informazioni fiscali*

# Sotto la lente

## Start-up innovative: caratteristiche generali e aspetti fiscali

I dati di partenza sono sorprendenti! In soli sei mesi – quelli a cavallo tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014 - in Italia sono nate circa 700 start-up innovative. Lo affermano i dati del Registro Imprese di Infocamere che solo al 17 marzo 2014 contavano quasi 1.800 start-up costituite (1.792 imprese) e 20 incubatori. Ciò attesta l’effervescenza di un settore “nato” con il decreto Sviluppo Bis – Decreto Crescita 2.0 (D.L. n. 179/2012) con il quale lo Stato ha adottato una normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese, poi seguito da ulteriori decreti, incentivi e regolamenti.

Guardando alla mappatura territoriale, la Regione in cui è presente il maggior numero di start up si conferma la Lombardia – Milano è capoluogo delle società innovative - con 355 imprese innovative, seguita dall’Emilia Romagna, dal Lazio e dal Veneto; fanalini di coda la Val d’Aosta e la Calabria.

La start-up innovativa, per definizione di legge, è una società di capitali di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa o società europea avente sede fiscale in Italia, che risponde a determinati requisiti e ha come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Deve trattarsi di una società nuova o già costituita che svolge attività d’impresa da non più di 48 mesi dalla data di presentazione della domanda, con sede principale dei propri affari e interessi in Italia. Per le società già costituite, la qualifica di start-up innovativa viene acquisita con il deposito, presso il registro imprese, di una dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti.

L’obiettivo primario sotteso al Decreto Crescita 2.0 è quello di contribuire allo sviluppo di nuova cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole all’innovazione, aumentare la capacità attrattiva del nostro Paese nei confronti di talenti, imprese innovative e capitali esteri, oltre che, indirettamente, favorire la crescita occupazionale, soprattutto giovanile.

Difatti, a tal fine, come dettagliatamente chiarito dalla circolare n. 16/E/2014 dell’Agenzia delle Entrate, previa obbligatoria iscrizione nell’apposita sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle start-up innovative, le imprese innovative possono godere dei seguenti vantaggi:

1. abbattimento degli oneri per l’avvio d’impresa, esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per l’iscrizione nel Registro delle Imprese nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio;

2. disciplina più favorevole e agevole in materia di lavoro;
3. credito d'imposta del 35% – fino a 200.000 euro annui per impresa - per le assunzioni di personale altamente qualificato (es. dottorandi);
4. deduzioni e detrazioni fiscali per gli investitori.

In merito all'ultimo punto, la circolare n. 16 dell'11.06.2014 dell'Agenzia delle Entrate ha definito la platea dei soggetti Irpef che possono beneficiare della detrazione d'imposta: si è precisato che, oltre ai soci delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, possono usufruire della detrazione del 19% degli investimenti nelle start-up innovative anche le società semplici, le società equiparate a quelle di persone e le imprese familiari. Agevolazioni ulteriori, con una detrazione che sale al 25%, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico. Il limite massimo di 500.000 euro per periodo d'imposta su cui calcolare la detrazione Irpef riguarda la somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative.

La circolare fa il punto anche sulle deduzioni degli investimenti: i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono beneficiare della deduzione del 20% degli investimenti nelle start up innovative, per una somma non superiore a 1.800.000 euro per ogni periodo di imposta. La deduzione sale al 27% per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale e in quelle di soli prodotti innovativi.

Il documento di prassi ribadisce che alle start-up innovative non si applica la disciplina fiscale prevista per le società di comodo, cosicché, per tutto il periodo in cui una società ha i requisiti per qualificarsi come start-up innovativa, essa non è tenuta a fare il test di operatività.

Le start-up sembrano destinate a rappresentare la scommessa di oggi, una finestra importante per esporre il Paese agli effetti più positivi della globalizzazione; anche sul piano dei processi competitivi e dell'impatto sulle imprese consolidate, un elevato tasso di start-up accresce la differenziazione dell'offerta, migliora la creatività, spinge l'efficienza e la produttività delle imprese esistenti.

## Nuovi limiti al Modello F24 cartaceo

L'art. 11, co. 2, del D.L. 24.4.2014, n. 66, convertito dalla L. 23.6.2014, n. 89 ha previsto ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24 cartacei, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circ. n. 27 del 19.9.2014.

In pratica, a decorrere dai modelli presentati dal 1° ottobre 2014, vengono estesi gli obblighi di presentazione telematica, mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dalle Poste o dagli Agenti della Riscossione, soprattutto nei confronti dei contribuenti non titolari di partita IVA, in relazione ai modelli F24:

- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000,00 euro, senza compensazioni.

L'Agenzia delle Entrate ha però:

- individuato alcune ipotesi in cui non sono applicabili i nuovi obblighi di presentazione telematica;
- stabilito un “regime transitorio”, fino alla fine del 2014, in relazione ai versamenti rateizzati in corso.

## Le politiche di contrasto all’elusione fiscale internazionale nella UE

Si è svolto il 27 marzo 2014, a Bruxelles, il CFE Forum 2014 “*Policies for a sustainable tax future*”, importante occasione di dibattito sui principali orientamenti internazionali in tema di erosione della base imponibile per effetto del *profit shifting*.

L’OCSE, nella sua attività di contrasto all’elusione e all’evasione fiscale internazionale, ha pubblicato il 19 luglio 2013 il documento “Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting” che identifica quindici specifiche azioni dirette a fornire ai Governi gli strumenti, nazionali ed internazionali, necessari per contrastare il fenomeno dell’erosione della base imponibile mediante il *profit shifting*, strategia tributaria adottata da quelle multinazionali che spostano i loro redditi negli Stati dove vige il regime fiscale più vantaggioso, eludendo il fisco nazionale. In particolare, l’interazione tra ordinamenti fiscali ha determinato situazioni di “sovrapposizione” nell’esercizio dei diritti da parte dei contribuenti, con conseguenti rischi di doppia imposizione. Fondamentali, dunque, a livello internazionale, azioni di contrasto alle pratiche cd. “di pianificazione fiscale aggressiva”, insieme ad un coordinamento tra le normative interne degli Stati, quale principale strumento di contrasto al fenomeno dell’erosione della base imponibile e del *profit shifting*.

Ciò premesso, l’OCSE ha valutato e proposto una serie di meccanismi di contrasto, tra cui:

- attuazione di un sistema di scambio automatico di informazioni tra Amministrazioni finanziarie;
- implementazione di norme interne, comunitarie e internazionali (e.g., modifica dei trattati contro le doppie imposizioni) di contrasto alle *hybrid loan structures*;
- implementazione di disposizioni interne, comunitarie e internazionali di contrasto alla doppia imposizione e alla cd. “doppia non-imposizione”.

Fondamentale per la realizzazione di tali obiettivi è la definizione del concetto di abuso del diritto, il quale è stato oggetto di numerose pronunce da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Dall’analisi di alcune pronunce giurisprudenziali dominanti, tra i quali i famosi casi Cadbury Schweppes e Barbier, si evince che il criterio principale per identificare un’operazione elusiva è la cd. sostanza economica, per identificare la quale, sulla base dei principi di parte della giurisprudenza comunitaria, non basta che l’operazione abbia determinato un minore gettito d’imposta, ma deve essere evidenziata la portata elusiva dell’operazione e l’assenza di finalità economica.

Altro tema emergente è quello degli *hybrid mismatch arrangements*, ossia dei possibili arbitraggi posti in essere sfruttando le differenze di trattamento fiscale degli strumenti finanziari e delle entità nelle giurisdizioni coinvolte che vede sempre quale principale “arma” di contrasto il coordinamento delle norme tra gli Stati, che renderebbe tali operazioni fiscalmente neutrali.

Su altro versante, anche la Guardia di Finanza ha implementato azioni di contrasto con particolare riguardo a:

- il trasferimento di residenza da parte di cittadini italiani in Stati a regime fiscale privilegiato;
- la residenza delle società e i fenomeni di cd. “esterovestizione”;
- le transazioni intercompany e la determinazione dei prezzi di trasferimento.

Relativamente al *transfer pricing* - politiche di trasferimento dei prezzi per l’acquisto di beni e servizi che vengono poste in essere nell’ambito di uno stesso gruppo societario fra le imprese che ne fanno parte – e agli oneri documentali, occorre garantire uniformità negli approcci. A tal proposito, discrepanze sono state analizzate tra il *TP Manual* delle Nazioni Unite e le *OECD TP Guidelines* (si tratta dei due documenti essenziali di riferimento a livello internazionale per la determinazione del *transfer price* e delle politiche di contrasto ai relativi abusi), discrepanze che potrebbe causare dispute tra Stati che eventualmente si ispirassero all’uno piuttosto che all’altro documento con conseguenti fenomeni di doppia imposizione (o doppia non imposizione).

Portata alla ribalta anche la tematica dei c.d. *intangibles* (beni immateriali in senso lato), in quanto l’allocazione del valore tra imprese dello stesso gruppo non può prescindere da una chiara identificazione dei beni immateriali oggetto di transazione. Alla luce delle crescenti pressioni da parte dei Paesi cd. “BRICS” – ad alto potenziale economico quali Brasile, Russia, India e Cina - è stata rilevata la necessità di allocare e valorizzare anche gli intangibili di produzione, tra cui i *location saving* (risparmio dei costi realizzato da una multinazionale quando trasferisce impianti da un regime ad alto costo ad uno a basso costo) fortemente richiesti da alcune economie emergenti, tra cui Cina e Brasile.

## Lo Stato di Andorra aderisce alla Dichiarazione sullo scambio automatico di informazioni fiscali

Andorra è il 48° Stato firmatario della dichiarazione dell'OCSE che obbliga i Paesi alla rimozione del segreto bancario ai fini fiscali.

La decisione di Andorra del 16 giugno di aderire alla “Dichiarazione sullo scambio automatico di informazioni in materia fiscale” obbliga ad implementare un nuovo e unico standard globale per lo scambio automatico di informazioni, in fase di sviluppo presso i paesi dell'OCSE.

La Dichiarazione è stata approvata durante la riunione annuale del Consiglio dell'OCSE tenuta a Parigi da tutti i 34 Stati membri, insieme a Argentina, Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, India, Indonesia, Lettonia, Lituania, Malesia, Arabia Saudita, Singapore e Sud Africa.

Con la stessa, tali Paesi si impegnano ad attuare il *Common Reporting Standard*, approvato dai Ministri delle finanze del G20 nel febbraio scorso che obbliga Paesi e autorità giurisdizionali ad ottenere dalle loro istituzioni tutte le informazioni finanziarie a loro disposizione al fine di consentire, annualmente, lo scambio automatico con le giurisdizioni di altri Paesi.

Come dichiarato da Pascal Saint-Amans, direttore OCSE per la politica fiscale e l'amministrazione, tale adesione oltre a testimoniare i significativi progressi compiuti in Andorra, costituisce anche un primo passo utile per rivedere la politica fiscale e migliorare la trasparenza del sistema fiscale internazionale.

I governi del G20 hanno incaricato il *Global Forum* dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali di monitorare e valutare l'attuazione del *Common Reporting Standard*.

\* \* \* \* \*